



COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 127 del Registro - Seduta del 17 LUGLIO 2024

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente nel ricorso in Appello presentato dall'Avv. Scimeca Stefano in nome e per conto dell'Ottica Farina s.n.c. davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana contro il Comune di Gangi

L'anno duemilaventiquattro addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Partecipano in presenza gli Assessori Alfonso Domenico e Franco Roberto.

Partecipano in videoconferenza gli Assessori: Blando Nicolò, Ballistreri Tiziana e Sauro Stefano

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale dott. Ciccarelli Santo.

La seduta in video conferenza si svolge secondo i criteri fissati nel "Regolamento della Giunta Comunale" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 20.04.2022.

L'identità personale dei partecipanti alla seduta viene attestata da parte del Segretario Comunale Dott. Ciccarrelli Santo.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Alfonzo Domenico	Assessore	X	
Ballistreri Tiziana	Assessore	X	
Blando Nicolò	Assessore Anziano	X	
Ferrarello Giuseppe	Sindaco		X
Franco Roberto	Assessore	X	
Iuppa Luigi	Vice Segretario	X	
Sauro Stefano	Assessore	X	
Totale		6	1

Assume la presidenza il Signor **Blando Nicolò - Assessore Anziano** del Comune con la partecipazione del Segretario **Dr CICCARELLI Santo**.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il ricorso in appello assunto al protocollo generale del Comune al n.13187 del 08/07/2024 presentato davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo dall'Avv. Stefano Scimeca con studio legale in Palermo, in Via Ammiraglio Persano n. 58, in nome e per conto dell'Ottica Farina s.n.c. P.I. 06915130824, con sede in Gangi, Via Monte Marone n. 23, contro il Comune di Gangi in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Gangi, Via Salita Municipio n. 2, - avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza n. 338/2024 Reg. Prov. Cau. pubblicata il 03/07/2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, Sez. Terza ha rigettato la richiesta cautelare avanzata in seno al ricorso ivi pendente col n. 807/2024 Reg. Ric. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. del Comune di Gangi, in persona del Sindaco pro tempore e dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Madonie Associato, in persona del rappresentante legale pro tempore;

PRESO ATTO che nel predetto ricorso in Appello davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo viene chiesto:

1) di accogliere nel merito l'appello e, per l'effetto annullare l'Ordinanza n. 338/2024 pubblicata il 03/07/2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, Sez. Terza, ha rigettato la richiesta cautelare avanzata in seno al ricorso ivi pendente col n. 807/2024 per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. del Comune di Gangi e dello Sportello Unico Attività Produttive Madonie Associato;

2) di condannare l'Amministrazione appellata al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente con vittoria delle spese di lite, compensi e refusione del contributo unificato;

CONSIDERATO che questo Ente è privo di un ufficio legale e non dispone, dunque, all'interno dell'attuale dotazione organica, delle professionalità necessarie per rappresentare il Comune di Gangi nel procedimento giudiziario di che trattasi;

SENTITI gli indirizzi del Sindaco pro-tempore in merito all'opportunità di affidare la difesa delle prerogative dell'Ente nel giudizio davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo ad un avvocato di fiducia;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs 267/2000 s.m.i (T.U.E.L) il quale al comma 2 testualmente prevede che: "la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento....[.....]"

ATTESO che, in funzione della particolarità del giudizio de quo, sia necessario acquisire specifico atto di indirizzo e autorizzazione dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla G.U.R.I Serie Generale n. 77 del 31/03/2023;

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce delle linee Guida ANAC n. 12 (approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), e in adesione all’impostazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l’incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica lite, costituisce un contratto d’opera professionale ai sensi degli articoli 2229 ss. del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno 2019 (C264/2018) secondo cui “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio, n. 509 dell’8 giugno 2021, la quale chiariva che è consentito conferire incarichi di patrocinio legale a legali esterni all’Amministrazione anche senza avvalersi di una procedura concorsuale, in quanto i predetti incarichi sono connotati da un prevalente elemento fiduciario e non sono equiparabili alle c.d. “consulenze esterne” di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, pur dovendosi rispettare il principio di trasparenza ed economicità, dando altresì atto che “una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali”;

RITENUTO che il servizio di che trattasi possa essere affidato in ottemperanza alle disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati;

VISTA l'opportunità di costituirsi in giudizio e conferire incarico legale;

DATO ATTO che in ragione delle superiori motivazioni, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo ha inoltrato, all'Avv. Rubino Girolamo, con studio legale in Palermo, in Via Oberdan n.5, richiesta di preventivo prot. n. 13410 del 10/07/2024 per l'assunzione dell'incarico di difesa legale dell'Ente nel giudizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 13590 del 12.07.2024 l'Avv. Rubino Girolamo con studio legale in Via Oberdan n.5, – Palermo, CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825, ha formalizzato la propria disponibilità ad assumere l'incarico de quo inoltrando un preventivo di spesa complessivamente quantificato in Euro 2.368,15, comprensivo di IVA e Cassa;

DATO ATTO, che in ragione del valore complessivo del contenzioso risultano applicati i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e che l'onorario richiesto dall'Avv. Rubino Girolamo risulta congruo in ragione dell'attività che il sopra nominato Legale sarà tenuto a prestare;

VISTE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 22/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026– Aggiornamento Nota DUP 2024/2027 -Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011";

la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026;

la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 12/04/2024 di variazione al bilancio di previsione anno 2024/2027;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 16/07/2024 di prelevamento dal fondo di riserva;

VISTI:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai Responsabili la competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- la Legge regionale n.44/91;

- il Provvedimento sindacale n. 13 del 16/06/2022 di conferma provvisoria dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei settori incaricati delle posizioni organizzative;

Quanto sopra premesso

PROPONE

alla Giunta Comunale,

1. di prendere atto delle premesse di cui alla presente proposta di deliberazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore Sig. Ferrarello Giuseppe, quale Rappresentante Legale dell'Ente, a promuovere il procedimento per la costituzione e difesa del Comune di Gangi nel ricorso in Appello promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo dall'Avv. Stefano Scimeca in nome e per conto dell'Ottica Farina s.n.c. P.I. 06915130824, con sede in Gangi, Via Monte Marone n. 23, giusto ricorso assunto al protocollo generale del Comune al n. 13187 del 08/07/2024;
3. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'attivazione delle procedure per l'affidamento dell'incarico per la difesa legale dell'ente nel giudizio di cui sopra all'Avv. Rubino Girolamo con studio legale in via Oberdan 5, 90138 – Palermo, CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825;
4. di prenotare per le finalità di cui sopra la complessiva spesa di Euro 2.368,15 al capitolo 6645 a voce "Patrocinio legale per la difesa del Comune - *Altri servizi generali*", Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro 103, Piano Finanziario U: 1.03.02.11.006, del bilancio e.f. 2024.

Gangi 17/07/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Luigi Iuppa

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce delle linee Guida ANAC n. 12 (approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), e in adesione all’impostazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l’incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica lite, costituisce un contratto d’opera professionale ai sensi degli articoli 2229 ss. del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno 2019 (C264/2018) secondo cui “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

DATO ATTO che in ragione delle superiori motivazioni, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo ha inoltrato all’Avv. Girolamo Rubino richiesta di interpello e richiesta di preventivo con nota assunta al prot. Al n. 13410 del 10/07/2024 per l’assunzione dell’incarico di difesa legale dell’Ente nel giudizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 13590 del 12/07/2024 l’Avv. Rubino Girolamo con studio legale in via Oberdan n.5, – Palermo, CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825 ha formalizzato la propria disponibilità ad assumere l’incarico de quo inoltrando un preventivo di spesa complessivamente quantificato in Euro 2.368,15;

DATO ATTO che in ragione del valore complessivo del contenzioso e dell’attività che il legale sarà tenuto a prestare, l’onorario richiesto dall’Avv. Rubino Girolamo risulta congruo, nel rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sul presente atto;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L.;
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i;
- Il D.Lgs.36/2023;
- La Legge 241/90 e ss.mm.ii;
- l'O.RR.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare, facendo propria in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

di prendere atto delle premesse di cui alla presente proposta di deliberazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di autorizzare il Sindaco pro-tempore Sig. Ferrarello Giuseppe, quale Rappresentante Legale dell'Ente, a promuovere il procedimento per la costituzione e difesa del Comune di Gangi avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo nel ricorso in Appello proposto dall'Avv. Stefano Scimeca in nome e per conto dell'Ottica Farina s.n.c. P.I. 06915130824, con sede in Gangi via Monte Marone n. 23, giusto ricorso in Appello assunto al protocollo generale del Comune al n. 13187 del 08/07/2024;

di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'attivazione delle procedure per l'affidamento dell'incarico per la difesa legale dell'ente nel giudizio di cui sopra all'Avv. Girolamo Rubino con studio legale in via Oberdan n. 5 90138 – Palermo, CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825;

di prenotare per le finalità di cui sopra la complessiva spesa di Euro 2.368,15 al capitolo 6645 a voce “Patrocinio legale per la difesa del Comune - *Altri servizi generali*”, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro 103, Piano Finanziario U: 1.03.02.11.006, del bilancio e.f. 2024;

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs.18/08/2000 e dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
Alfonzo Domenico *

Il Presidente
Blando Nicolò *

Il Segretario Comunale
CICCARELLI Santo *

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91

Gangi , li 17/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CICCARELLI Santo *

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CICCARELLI Santo *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa